



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Giuridico, Istituzionale
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente

Presidente della VI
Commissione consiliare permanente
Presidente della IV
Commissione consiliare permanente
Presidente della I
Commissione consiliare permanente
Presidente della VIII
Commissione consiliare permanente

Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

S E D E

Oggetto: **Proposta di legge regionale n.117 del 7 gennaio 2014** concernente:

“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla VI Commissione consiliare permanente competente per materia ai sensi dell'art.55 Regolamento del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art.59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV Commissione consiliare permanente.

Le Commissioni consiliari permanenti I e VIII interpellate esprimeranno il parere nei termini temporali indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

Ai fini della formulazione del parere si trasmette, altresì, copia della proposta di legge al Consiglio delle Autonomie Locali.

Dott. Giovanni Biagioni

Class. 2.5

rc/at

Consiglio Regionale del Lazio



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 117 del 7 gennaio 2014

iniziativa del Consigliere:

Cristiana Avenali

Oggetto:

“Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiaro formalmente ricevibile

Assegnata alla Commissione

VI-IV-1-VIII-CAL

Roma 7.02.14

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Giuridico Istituzionale

(Avv. Costantino Vespasiano)


PROPOSTA DI LEGGE

Oggetto:

"NORME PER LO SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI"

D'iniziativa del Consigliere:

Cristiana AVENALI



20/12/2013
TRASMISSIONE URGENTE
PER IL SEGUITO DI COMPETENZA

Il Segretario Generale
Dr. Antonio Calicchia



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità della legge

Art. 2 – Giornata nazionale degli alberi

Art. 3 – Obiettivi e ambiti di intervento

Art. 4 – Qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano

Art. 5 – Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

Art. 6 – Indirizzi per la diffusione e qualificazione delle componenti del sistema del verde urbano

Art. 7 – Interventi per la diffusione e la qualificazione del verde sugli edifici pubblici e privati
Bandi del Verde

Art. 8 – Regolamento di attuazione

Art. 9 – Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

Art. 10 – Clausola valutativa

Art. 11 – Norma finanziaria



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Introduzione

Con la Legge del 14 gennaio 2013, n. 10, lo Stato regola la promozione di "Norme per lo sviluppo degli Spazi Verdi Urbani", allo scopo di uniformare lo sviluppo dei contesti urbani ai principi del Protocollo di Kyoto, in modo sostenibile, rispettoso dell'ambiente e dei cittadini e nella piena consapevolezza e conoscenza del proprio patrimonio; un passo fondamentale affinché le amministrazioni possano lavorare nell'ottica del miglioramento della qualità dell'aria, per la valorizzazione del paesaggio e per il contenimento delle emissioni climalteranti. È fondamentale l'incentivo che proviene dalla legislazione nazionale per lo sviluppo degli spazi di verde urbano attraverso l'introduzione di alcune iniziative di promozione e divulgazione della conoscenza dei temi del patrimonio arboreo e della sostenibilità ambientale, al fine di migliorare il tenore e la qualità della vita dei cittadini.

Dal punto di vista ambientale, infatti, le aree verdi, così come le alberature stradali, le cinture verdi, le siepi, le aiuole spartitraffico ed i prati costituiscono un elemento sostanziale per la qualità della vita nelle città. Ogni albero, con la sua chioma, riesce ad immobilizzare con la fotosintesi fino a 11 Kg di CO₂ per anno (dati CNR), contribuendo in modo significativo alla mitigazione del calore.

Inoltre, le piante con le loro foglie sono capaci di catturare ed assorbire le polveri sottili, filtrandole naturalmente e proteggendo così la popolazione dalla maggior parte delle emissioni inquinanti, liberando contemporaneamente ossigeno. Accanto a questo, la vegetazione negli spazi urbani svolge la fondamentale funzione di regolazione del microclima.

La presenza del verde contribuisce a regolare gli effetti del microclima cittadino attraverso l'aumento dell'evapotraspirazione, regimando così i picchi termici estivi con una sorta di effetto di condizionamento naturale dell'aria, il che naturalmente consente un risparmio energetico importante. Contemporaneamente, il verde fornisce un importante effetto di protezione e tutela del territorio dal rischio idrogeologico, agisce a difesa delle falde freatiche in area urbana, ed infine contribuisce ad aumentare il valore degli immobili, producendo anche un valore commerciale ed una ricchezza materiale. Nel paesaggio urbano, ancora, lo sviluppo degli spazi verdi è una opportunità che permette di accrescere la presenza di aree naturali, coniugando valorizzazione estetica ed ecologica.

La carenza di verde urbano, al contrario, si accompagna ad un maggiore inquinamento, al netto peggioramento della qualità dell'aria, al maggior rumore, peggiorando altresì il paesaggio. La presenza di aree verdi in contesti urbani ha anche una valenza architettonica, rende lo spazio più vivibile e riveste una funzione didattica per i giovani. Da tempo, infatti, la "cultura del verde" è accreditata come supporto educativo nelle scuole, laddove per "cultura" intendiamo sia



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consiglio Regionale del Lazio

una funzione di informazione – formazione per i giovani, ma anche attività educative e didattiche a contatto con la natura.

La Regione Lazio ha la necessità di regolamentare la materia del verde urbano per promuovere, sostenere e valorizzare il proprio ricchissimo patrimonio culturale ed ambientale; le azioni previste nella presente Proposta di Legge presentano il duplice vantaggio di prevedere costi molto bassi per coloro che li realizzeranno e, contemporaneamente, possono essere in grado di attivare e dare propulsione ad un mercato, come quello della florovivaista che nel Lazio, secondo gli ultimi dati regionali disponibili, ha un fatturato di circa 200 milioni di euro l'anno, pari al 5% del valore della produzione agricola complessiva, con 1.300 aziende presenti in tutto il territorio, il 90% delle quali concentrate tra le province di Roma e Latina, oltre 1.700 ettari di terreni dedicati e 10.000 addetti.

La Proposta di Legge presente prevede l'adesione della Regione Lazio alla giornata nazionale degli alberi fissata per il 21 novembre, promuovendo ed incentivando la collaborazione fra Corpo Forestale dello Stato, associazioni, scuole di ogni ordine e grado per la messa a dimora di essenze arboree in aree pubbliche.

La Regione Lazio, inoltre, promuove e sostiene forme di collaborazione fra Corpo Forestale dello Stato, associazioni e scuole di ogni ordine e grado per la diffusione di azioni volte alla sensibilizzazione dei ragazzi sui temi della salvaguardia e della tutela degli spazi verdi. Si istituiscono, infine, i "Bandi del Verde" per la diffusione e qualificazione del verde sugli edifici pubblici e privati.

Sintesi dell'articolato

Art. 1. Nel definire l'oggetto e le finalità della legge, la Regione Lazio riconosce l'importanza e il ruolo della diffusione del verde nei contesti urbani e promuove lo sviluppo e la qualificazione delle aree a verde sia come strumento di valorizzazione del paesaggio e di contrasto e contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera e della difesa delle falde freatiche in area urbana, sia come componente strutturale del sistema città destinate ad elevare il confort e il benessere urbano, favorire il risparmio energetico e la prevenzione del rischio idrogeologico.

Art. 2. Sancisce l'adesione della Regione Lazio alla "Giornata nazionale degli alberi", riconosciuta ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013 n. 10, fissata per il 21 novembre di ogni anno. Viene previsto che per tale giornata la Regione Lazio promuova ed incentivi forme di collaborazione fra il Corpo Forestale dello Stato, i comuni, le associazioni e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la messa a dimora di essenze arboree in viali pubblici ed



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Consiglio Regionale del Lazio

in aree pubbliche, e realizzi iniziative per la promozione della conoscenza dell'ecosistema boschivo, per il rispetto delle specie arboree e per l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente.

Art. 3. Detta gli obiettivi ed ambiti di intervento.

Art. 4. Prevede le azioni per la qualificazione e la valorizzazione del sistema del verde urbano, prescrivendo ai comuni, come azione preliminare, il censimento del proprio patrimonio verde e la redazione di appositi piani di gestione nei quali inserire la relativa programmazione economica e finanziaria.

Viene disposto che i comuni disciplinino il sistema del verde all'interno dei propri strumenti urbanistici e tramite norme tecniche di attuazione inserite nei regolamenti urbanistici, sulla base di un regolamento che verrà adottato dalla Regione e sancisce l'obbligo per il sindaco di rendere noto a fine mandato il bilancio arboreo del comune.

Art. 5. Stabilisce che la Regione pubblichi un rapporto annuale sul rispetto degli *standard* urbanistici da parte dei Comuni negli atti di pianificazione generale ed attuativa e i rimedi in caso di inadempimento. Prevede altresì che le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartieri ceduti al Comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi possano essere affidate in gestione, per quanto riguarda la loro manutenzione, ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, costituiti in consorzio.

Art. 6. Detta gli indirizzi e gli obiettivi prioritari per la diffusione e qualificazione delle componenti del sistema del verde urbano, attraverso l'implementazione del verde in città, la perequazione tramite l'impianto di infrastrutture verdi lungo la rete stradale e la realizzazione di viali alberati, l'impiego di verde architettonico su edifici (sia sulle coperture sia sulle pareti) e parcheggi, la conservazione e la tutela del verde esistente e la sua implementazione mediante l'inserimento di nuovo verde nelle pertinenze degli edifici e sull'involucro degli edifici.

Art. 7. Prevede azioni di sostegno finanziario da parte della Regione Lazio per l'adozione di sistemi di inverdimento delle coperture e delle pareti degli edifici pubblici e privati.

Art. 8. Detta il contenuto del Regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 9. Detta disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, e relative definizioni.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

1970 - 2015

Art. 10. Prevede che la Giunta Regionale trasmetta una relazione alla competente commissione consiliare, in cui sia evidenziato lo stato di attuazione delle disposizioni e le eventuali criticità emerse.

Art. 11: Norma finanziaria



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1

- Oggetto e finalità della legge -

1. La Regione Lazio, con la presente legge, riconosce l'importanza ed il ruolo della diffusione del verde nei contesti urbani, e promuove lo sviluppo e la qualificazione delle aree a verde come strumento di valorizzazione del paesaggio e come strumento di contrasto e contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera e della difesa delle falde freatiche in area urbana, come componente strutturale del sistema città destinate ad elevare il confort e il benessere urbano, favorire il risparmio energetico e la prevenzione del rischio idrogeologico.

CA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2

- Giornata nazionale degli alberi -

1. La Regione aderisce alla "Giornata nazionale degli alberi", riconosciuta ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 2013 n. 10, fissata per il 21 novembre di ogni anno.
2. Nella Giornata di cui al comma 1, la Regione Lazio promuove ed incentiva forme di collaborazione fra il Corpo Forestale dello Stato, i comuni, le associazioni e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la messa a dimora di essenze arboree in viali pubblici ed in aree pubbliche, nonché realizza iniziative per la promozione della conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità.

Of



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

00187 Roma, Via del Corso, 323 - Tel. 06/47591

Art. 3

- Obiettivi e ambiti di intervento -

1. La Regione promuove, all'interno dei propri atti di programmazione, misure e azioni per:
 - a) sostenere gli enti locali per la realizzazione o ristrutturazione delle componenti del sistema del verde e di qualificazione del paesaggio urbano, ai sensi della normativa vigente, favorendo la costituzione di azioni intercomunali, di programmazione e di gestione consociata tra comuni;
 - b) sostenere iniziative, sia pubbliche sia private, per la realizzazione o ristrutturazione del verde urbano, con criteri di sostenibilità e finalizzati al rimodernamento e all'implemento delle superfici verdi urbane, con particolare attenzione alle creazioni di spazi verdi fruibili e di spazi verdi destinati all'agricoltura amatoriale e sociale ed alla produzione di energie rinnovabili, individuando nella procedura dei bandi la forma più idonea per promuovere gli interventi;
 - c) promuovere misure ed azioni volte a favorire le finalità di cui al presente articolo quali buone pratiche nell'ambito della economia verde;
 - d) promuovere progetti sperimentali di coordinamento tra le aziende, finalizzati alla formazione di spazi verdi di connettività ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché alla formazione di attrezzature e servizi comuni e misure per l'accessibilità.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

- Qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano -

1. La presente legge si propone di qualificare, valorizzare ed innovare il sistema del verde urbano e di connettività urbana che concorre a garantire l'equilibrio ecologico dei territori urbani, incentivando azioni volte all'incremento della qualità ed alla riconoscibilità delle trame del verde, contribuendo a promuovere la riqualificazione dei paesaggi degradati.
2. I comuni sono tenuti a censire, anche in osservanza dell'art. 2, comma 1, lett. c) della legge 14 gennaio 2013 n. 10, il proprio patrimonio verde aggiornandolo periodicamente, avendo cura di dedicare apposita sezione al censimento del popolamento arboreo cittadino ed a redigere appositi piani di gestione nei quali inserire una programmazione economica finanziaria.
3. I comuni, al fine di concorrere alle finalità di cui ai commi 1 e 2, disciplinano il sistema del verde all'interno dei propri strumenti urbanistici, in attuazione dei contenuti del regolamento di attuazione di cui all'articolo 8 e tramite norme tecniche di attuazione inserite nel regolamento urbanistico vigente redatte da professionalità competenti in materia di paesaggio e verde urbano.
4. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma.
5. Secondo i principi ispiratori del Protocollo di Kyoto, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 8, la Regione, nel caso di territori interessati da criticità ambientali, si fa parte attiva nella promozione di azioni di piantumazioni a verde e di boschi urbani con azione compensativa, nonché nel recupero e nella valorizzazione energetica delle biomasse prodotte dalle superfici verdi urbane.
6. La Regione Lazio, all'interno dei propri atti di programmazione, promuove misure ed azioni volte a favorire le finalità di cui al presente articolo quali buone pratiche nell'ambito della *green-economy*. In tal senso i comuni sono tenuti ad effettuare il rinnovamento del sistema verde cittadino usufruendo di materiale vegetale di provenienza prevalentemente regionale e di sicuro acclimatamento.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

7. Il regolamento di cui all'articolo 8, stabilisce le modalità con le quali è tenuta l'analisi dei prezzi e delle voci delle opere a verde pubblico elaborata e periodicamente aggiornata.

Ch



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 5

- Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 -

1. La Regione, d'intesa con i comuni, pubblica un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni ricadenti nel territorio della regione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.
2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo.
4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e agli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti dei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.
5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6

- Indirizzi per la diffusione e qualificazione delle componenti del sistema del verde urbano -

1. La Regione Lazio, al fine di favorire nel territorio la diffusione e la qualificazione delle componenti del sistema del verde urbano, assume i seguenti obiettivi prioritari:

- a) la realizzazione di boschi in città finalizzati al sequestro degli inquinanti e alla refrigerazione dell'ambiente urbano;
- b) la perequazione tramite l'impianto di infrastrutture verdi lungo la rete stradale, in conformità al codice della strada, attraverso la realizzazione di nuove alberature con supporto degli arbusti e di viali alberati a ridosso delle piazze e delle strade e a difesa della rete ciclopedonale;
- c) l'impiego di verde architettonico su edifici e parcheggi, quali misure destinate a favorire l'efficienza energetica, il mantenimento della falda freatica urbana e la riduzione delle superfici impermeabili;
- d) la conservazione e la tutela del verde esistente e la sua implementazione mediante l'inserimento di nuovo verde nelle pertinenze degli edifici e sull'involucro degli edifici;
- e) l'installazione di spazi verdi in prossimità dei luoghi di residenza come azioni destinate a migliorare il confort e il benessere urbano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Lazio, con il regolamento di cui all'art. 8 della presente legge, promuove e disciplina l'incremento degli spazi verdi urbani, di "cinture verdi" interno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adotta misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adotta misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto "isola di calore estiva", favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

- a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;
- b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;
- c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio

CA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;

- d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;
- e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;
- f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;
- g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

3. I comuni sono tenuti ad effettuare il rinnovamento e l'implementazione del sistema del verde urbano usufruendo di materiale vegetale di provenienza prevalentemente regionale e di sicuro acclimatamento.

CF



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 7

- Interventi per le diffusione e la qualificazione del verde sugli edifici pubblici e privati - Bandi del Verde -

1. La Regione, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, promuove le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della presente legge, e l'adozione di sistemi di inverdimento delle coperture e delle pareti degli edifici pubblici e scolastici di ogni ordine e grado, attraverso il relativo sostegno finanziario nella misura e con le modalità che saranno determinate con il Regolamento di attuazione previsto dall'articolo 8.

2. La Regione, fermo restando quanto previsto all'articolo 6, con il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 8, individua la forma più idonea per promuovere ed incentivare gli interventi di rinverdimento delle pareti e di copertura a verde degli edifici privati.

CR

Art. 8

- Regolamento di attuazione -

1. La Regione, con Deliberazione di Giunta Regionale, su parere della competente commissione consiliare, emana il regolamento di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

2. Il regolamento disciplina:

a) le modalità relative alle azioni di piantumazione a verde e di boschi urbani ai sensi dell'articolo 4, comma 5;

b) le modalità per ammodernare, gestire, implementare e rendere maggiormente sostenibili, dal punto di vista economico, ecologico ed agronomico, le superfici di verde che compongono il sistema del verde urbano di una città, facendo specifico riferimento ai criteri per la stesura di linee guida per la qualità del verde urbano e a norme tecniche di riferimento da allegare al regolamento urbanistico vigente, l'individuazione di indici prestazionali, le modalità di censimento del patrimonio verde e le modalità di tenuta delle analisi dei prezzi e voci delle opere a verde pubblico, ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 7 e dell'articolo 6;

c) le misure di sostegno e le modalità applicative per gli interventi di cui all'articolo 7.

3. Ai fini della presente legge e per la redazione del regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) coperture a verde: si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo;

b) parete verde: un fronte edilizio ricoperto da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate direttamente o indirettamente alla muratura tramite supporti di sostegno, in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della parete;

c) viali alberati: complesso di alberature che adornano viali o piazze e che non rientrino nelle definizioni di cui all'articolo 9.





CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 9

- Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale -

1. Agli effetti della presente legge per "albero monumentale" si intendono: a) l'albero ad alto fusto isolato facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, la Regione effettua la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni sulla base del citato decreto Ministeriale e, sulla base degli elenchi comunali, redige l'elenco regionale degli alberi monumentali e lo trasmette al Corpo forestale dello Stato.

CA



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 10

- Clausola valutativa -

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2013, trasmette una relazione alla competente commissione consiliare, in cui è evidenziato lo stato di attuazione delle disposizioni e le eventuali criticità emerse, in particolare riguardo alla qualificazione e valorizzazione del sistema del verde ed agli interventi finalizzati alla riduzione delle pressioni ambientali ed al miglioramento della qualità dell'aria.
2. Per gli anni successivi la Giunta regionale, con cadenza annuale, trasmette una relazione alla competente commissione consiliare contenente, in particolare, elementi informativi circa le misure integrative per incentivare il rimodernamento degli spazi verdi delle città.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 11

- Norma finanziaria -

1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite, a partire dall'esercizio 2014,...